

- senza della metà dei componenti in prima convocazione, e con qualsiasi numero in seconda.
4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;
 5. Il Comitato Direttivo Nazionale assume decisioni in ordine a:
 - a) la predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 31 marzo;
 - b) la programmazione dell'attività dell'ASSOCIAZIONE secondo gli indirizzi della C.N.d.S.
 - c) l'approvazione dei Regolamenti
 - d) la partecipazione dell'ASSOCIAZIONE a Società;
 - e) le contribuzioni a carico delle Associazioni Regionali e Provinciali ovvero dei Comuni singoli associati per il finanziamento dell'Associazione;
 6. i membri del C.D.N. possono essere dichiarati decaduti per la mancata partecipazione al Comitato.

Art. 8 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Presiede la Conferenza Nazionale dei Sindaci, il Comitato Direttivo Nazionale e l'Ufficio di Presidenza
3. Partecipa ai lavori delle Associazioni Regionali.
4. Nomina fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed il Tesoriere con potere di firma. Il Tesoriere potrà indicare l'Istituto di Credito ove far confluire le risorse ed emettere gli ordinativi di pagamento o gli assegni di conto.
5. Effettua la nomina di rappresentanti dell'ANPCI nelle istituzioni, in Commissioni ed in Enti e Società esterni
6. In caso di cessazione, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente Vicario che convoca entro sei mesi la Conferenza Nazionale dei Sindaci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

1. E' costituito dal Presidente che lo presiede, da uno o più vice presidenti e da un numero di membri scelti dal Presidente fra i membri del Comitato Direttivo Nazionale in numero non superiore a 12.
2. E' organo esecutivo per l'attuazione dei programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi del C.D.N...

Art. 10 – Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla C.N.d.S.;
2. Egli controlla il buon andamento dei conti dell'ASSOCIAZIONE e presenta la sua relazione entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce il conto stesso.

Art. 11 – Gratuità degli incarichi ed incompatibilità

1. Il C.D.N., il Presidente, i Vice Presidenti ed il Revisore dei Conti durano in carica il tempo del mandato amministrativo, possono essere riconfermati e, comunque, rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
2. Le funzioni dei componenti il C.D.N., del Presidente, dei Vice Presidenti e del Revisore dei Conti sono gratuite e non potranno essere svolte da chi riveste analogo incarico in associazioni nazionali di Comuni con le stesse finalità.

Art. 12 – Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente citato nel presente STATUTO si rinvia agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile riguardanti le Associazioni Riconosciute.
2. Nello spirito dell'Assemblea Costituente del 1999, confermato nell'Assemblea Nazionale del 2000, visto l'art. 5, comma 3 ed
3. Essendo prossima la scadenza del mandato amministrativo la Conferenza Nazionale dei Sindaci convocata in Roma il 14-15 novembre 2002 per il III° Congresso Nazionale ANPCI provvede alla elezione delle cariche con scadenza nel 2004 (tornata elettorale ordinaria).



Abrogazione limite mandato sindaci

12 marzo 2003 - ROMA

MOBILITAZIONE

DI TUTTI I SINDACI DEI PICCOLI COMUNI D'ITALIA
PER L'ABROGAZIONE DEL LIMITE DI

MANDATO AMMINISTRATIVO

Proposta di Legge

Modifica all'art. 51 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, concorrenti l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. "Elezioni diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale"

La lunga e complessa riforma dell'ordinamento delle Autonomie Locali, avviata con la legge 142/90 e modificata da una lunga serie di disposizioni legislative integrative, modificative e correttive, ha registrato l'ennesima modifica con la pubblicazione del Dec. Lgs. 267/2000, il quale, all'art. 51 comma 2, ha confermato il divieto per i Sindaci di essere nominati per un terzo mandato consecutivo, mentre ha eliminato, come già previsto dall'art. 11 comma 11 del Dec. Lgs. 265/99 "il divieto di terzo mandato per gli assessori".

La nuova legge disattendendo le aspettative della totalità degli amministratori non ha esteso la possibilità di terzo mandato ai Sindaci. Vorremmo ricordare che svolgere le funzioni di Sindaco, soprattutto nei piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, diventa sempre più difficile ed impegnativo. Più che un onore è un onere, in quanto il Sindaco in tali Comuni svolge funzioni non solo politico - amministrative, ma diventa il primo, e sovente unico, rappresentante dello Stato al quale il cittadino si rivolge per qualunque problema in materia civile, amministrativa, economica o sociale. Ricoprire tale carica nei piccoli Comuni è oramai diven-

tata una missione alla quale molti primi cittadini sono chiamati anche dalla carenza di ricambio generazionale e dalla sempre maggiore disaffezione dei cittadini verso l'impegno politico.

Rinunciare, obbligatoriamente per legge, e non per mancanza di consenso, alla professionalità ed esperienza di migliaia di Sindaci che da anni servono con onesta dedizione i cittadini è una decisione che può comportare un deficit di efficienza, ma soprattutto un deficit di democrazia in quanto limita a priori la libertà di scelta degli elettori. Qualora si ritenesse comunque che il divieto della immediata rieleggibilità di un Sindaco o di un Presidente della Provincia dopo due mandati consecutivi possa essere giusto, legittimo, opportuno o condivisibile, sarebbe auspicabile verificare se tale divieto non contrasti con l'art. 51 della Costituzione, creando una chiara differenza di trattamento tra le varie cariche elettive. *In considerazione di quanto sopra, auspichiamo per le ragioni esposte, in ordine prioritario, l'abolizione del divieto della immediata rieleggibilità dei Sindaci nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, attraverso l'approvazione del seguente emendamento al Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

All'art. 51 comma 2 del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267, **prima delle parole:** "che ha ricoperto per due Mandati consecutivi la carica di Sindaco" **vengono anteposte le seguenti parole: "nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti"**
Ringrazio per l'attenzione che sarà riservata alla presente, por- gendo distinti saluti.

COMUNICATO

La III^a Assemblea Nazionale dell'Associazione dei Piccoli Comuni d'Italia (A.N.P.C.I.), tenutasi a ROMA il 14 e 15 novembre 2002, al termine dei lavori congressuali, ha ribadito il valore, da tutti ormai riconosciuto, della realtà dei Piccoli Comuni Italiani che sono ben 5868 su un totale di circa 8100, testimonianza di buon governo, presidio del territorio, risorsa per occasioni di sviluppo e difesa culturale della nostra identità, storia e tradizioni.

Tra le rivendicazioni presentate al Governo ed al Parlamento, due diventano priorità che devono trovare immediata soluzione:

- 1) il riconoscimento formale ed istituzionale dell'A.N.P.C.I., quale rappresentante della realtà dei Piccoli Comuni in Italia, con pari dignità con le altre forme associative delle Autonomie Locali;
- 2) L'abolizione della norma che vieta la rielezione del Sindaco dopo due mandati amministrativi consecutivi, almeno per i

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, demandando al solo corpo elettorale il giudizio sul "buon governo" da questi esercitato e quindi sulla loro rielezione.

Si ritiene che queste due richieste debbano trovare risposte sollecite, così che gli attestati di condivisione trasversale registrati da parte di tutte le forze politiche del Governo e del Parlamento intervenuti ai lavori dell'Assemblea, si trasformino in azioni concrete. Si richiede una verifica nell'Aula Parlamentare entro e non oltre il **28 febbraio 2003**, dopo di che l'A.N.P.C.I. chiamerà i Sindaci ed i loro cittadini ad una mobilitazione ad oltranza a sostegno delle loro richieste.

"Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".

(Cesare Pavese)